



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLO STATO DEL
KUWAIT PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER
PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE, FIRMATO A NEW
YORK IL 27 SETTEMBRE 2024**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro, ai fini della ratifica, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dello Stato del Kuwait per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmato a New York il 27 settembre 2024.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 3 del 22 agosto 2023 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto l'11 novembre 2024.

Il suddetto Accordo costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e il Kuwait e rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 29 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 26 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 12 con Paesi dell'Unione Europea.

Il succitato Accordo può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate in base all'imposta generale sul reddito. Per quanto concerne invece il Kuwait, le imposte considerate sono le imposte sul reddito e quelle in materia di sostegno alla manodopera nazionale e incoraggiamento della manodopera nazionale a lavorare in enti non governativi, come disposto dalla relativa legislazione nazionale indicata nel testo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 4 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per il Kuwait, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intende per "stabile organizzazione", sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 6 a 9 dell'Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima e aerea internazionale e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7). Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni dell'Accordo e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni. Per i dividendi e interessi è prevista una tassazione esclusiva nello Stato Contraente di residenza del beneficiario effettivo degli stessi, mentre per i canoni è stabilita una tassazione concorrente fra i due Stati Contraenti sulla base dell'aliquota concordata fra le Parti.

Gli Articoli 13 e 14 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale e dei redditi da lavoro dipendente, l'articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altri pagamenti analoghi che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

dell'Articolo 17 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato. Nonostante le suddette disposizioni, le pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate, periodicamente o su base forfettaria, nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 18 regola la tassazione dei funzionari pubblici mentre gli Articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, l'imposizione di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti e tirocinanti. La tassazione di altri elementi di reddito non specificati nell'Accordo è trattata all'Articolo 21, mentre quella delle varie tipologie di patrimonio è disciplinata all'Articolo 22.

L'Articolo 23 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La procedura amichevole per una risoluzione di eventuali controversie è prevista all'Articolo 25.

L'Articolo 26 dell'Accordo concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2017, mentre all'Articolo 27 viene sancito che le disposizioni in questo contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'Articolo 28 prevede che le disposizioni dell'Accordo non debbano essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo esclusioni, esenzioni, deduzioni, credito o altre agevolazioni accordati ora o in futuro dalla legislazione di uno Stato Contraente nella determinazione della tassa imposta da tale Stato o da qualsiasi altro provvedimento speciale in materia di tassazione in relazione alla cooperazione economica o tecnica tra gli Stati Contraenti.

L'Articolo 29 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo, mentre gli Articoli 30 e 31 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di chiedere quindi al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dello Stato del Kuwait per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmato a New York il 27 settembre 2024.